

Comune di Aosta

**Regolamento per la gestione e
protezione dei dati personali e
particolari**

Sommario

Definizioni.....	4
CAPO I – OGGETTO E FINALITÀ.....	9
Art. 1 - Oggetto del regolamento	9
Art. 2 – Finalità del regolamento	10
CAPO II – FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	10
Art. 3 – Finalità del Trattamento	10
CAPO III – SOGGETTI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
Art. 4 – Titolare del Trattamento.....	11
Art. 5 – Dirigenti Designati/Dipendenti Autorizzati.....	12
Art. 6- Dirigente competente in materia di protezione dei dati.....	13
Art. 8 – Amministratore di Sistema	15
Art. 9 – Contitolarità del trattamento.....	15
Art. 10 – Responsabile del Trattamento	16
Art. 11 – Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)/Data Protection Officer (DPO)	16
CAPO IV – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	18
Art. 12 - Attività amministrativa.....	18
Art. 13 – Principi del trattamento	19
Art. 15 - Trattamento dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati	20
Art. 16 – Pubblicità e diffusione di dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi	21
Art. 17 - Pubblicazione web per obblighi di trasparenza.....	22
Art. 18 – Pertinenza delle informazioni contenenti dati personali ai fini dell’accesso e della trasparenza.....	23
Art. 19 - Registro del trattamento	23
Art. 20. Fascicolo personale dipendenti e amministratori	24
Art. 21 - Formazione del personale	24
CAPO V - DIRITTI DELL’INTERESSATO.....	25
Art. 22 – Diritti dell’interessato.....	25
Art. 23 – Modalità di esercizio dei diritti dell’interessato	26
Art. 24 - Obbligo di informativa.....	27
CAPO VI – MISURE DI SICUREZZA	27
Art. 25 - Sicurezza dei dati – Misure di sicurezza.....	27
Art. 26 – Piano di Protezione dei dati personali e gestione del rischio di violazione	28
Art. 27 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA).....	29
Art. 28 – Pubblicazione sintesi della valutazione d’impatto (D.P.I.A.)	30
CAPO VII - DATA BREACH O VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI	31
Art. 29 – Notifica delle violazioni dei dati personali	31
CAPO VIII MEZZI DI TUTELA E RESPONSABILITA’	32

Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 23.06.2021)

Art. 30 - Soggetti responsabili ed azione risarcitoria	32
Art. 31 – Reclamo	32
Art. 32 - Trattamento illecito dei dati.....	33
Art. 33 - Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante della privacy	33
Art. 34 - Omessa predisposizione di misure di sicurezza	33
CAPO IX ENTRATA IN VIGORE	33
Art 35 - Entrata in vigore del regolamento.....	33
Art. 36 – Disposizioni finali	34
Allegato 1 – Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018.....	35

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. **"accountability"**: letteralmente "rendere conto", ovvero, il Titolare del trattamento si deve responsabilizzare autonomamente nella gestione ed organizzazione della Privacy. Il principio nasce nella legislazione europea e statunitense ed è inteso come la responsabilità dell'amministrazione verso chi l'ha scelta e si fonda su: trasparenza intesa come informazioni dell'attività di governo; partecipazione di chiunque al miglioramento delle politiche pubbliche; collaborazione intesa come efficacia dell'azione amministrativa attraverso la cooperazione tra tutti i livelli di governo;

2. **"trattamento"**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

3. **"dato personale"**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

4. **"identificazione/identificabilità"**: identificata/identificabile è una condizione della persona, rispettivamente effettiva (identificata) o possibile (identificabile);

5. **"dato pluripersonale"**: dato che può essere collegato a più soggetti, dunque presentare una pluralità di interessati;

6. **"dati particolari"**: si tratta dei dati c.d. ex "sensibili", cioè quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute, alla vita o all'orientamento sessuale, nonché i dati genetici e i dati biometrici;

7. **"i dati relativi a condanne penali e reati"**: si tratta dei dati c.d. "giudiziari", cioè quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitiva, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato. Inoltre, i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;

8. **"titolare del trattamento"**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

9. **"responsabile (del trattamento)"**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento, come regolato dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016;

Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 23.06.2021)

10. "**autorizzati**": le persone fisiche a cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali attribuiti dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità;
11. "**interessato**": la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali;
12. "**controinteressato**": colui che vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza dall'ostensione di un documento o notizia;
13. "**staff privacy**": unità trasversali funzionali ai vari settori ritenuti a rischio dell'organizzazione. Queste figure svolgono un servizio di coordinamento, gestione e supporto interno ai propri settori in materia di protezione dei dati personali e privacy;
14. "**comunicazione**": il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
15. "**diffusione**": il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
16. "**consenso dell'interessato**": qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
17. "**Informazione anonima**": informazione che non riguarda una persona fisica identificata o identificabile;
18. "**diritto all'informativa**": diritto di una persona di comprendere e prevedere il flusso di circolazione dei propri dati, le finalità del trattamento, i soggetti del trattamento per arrivare ad una ragionevole autodeterminazione;
19. "**diritto di accesso**": il diritto di accesso è una declinazione del diritto di informativa, diritto conoscitivo che non avviene su iniziativa del titolare del trattamento come nel caso precedente ma, su iniziativa dell'interessato;
20. "**diritto di limitazione**": il diritto di limitazione del trattamento è volto ad assicurare pretese dell'interessato e verifiche limitando il trattamento in corso alla sola conservazione;
21. "**diritto di opposizione**": diritto che permette all'interessato di impedire un trattamento che non ha preventivamente autorizzato (opt-in) ma, che può essere iniziato senza la sua preventiva volontà di farne parte come interessato (opt-out);
22. "**diritto di portabilità**": diritto di creare una copia dei dati personali in possesso del titolare in un formato comune e leggibile da un calcolatore ove tecnicamente fattibile;
23. "**diritto di rettifica e integrazione**": diritto di vedere i propri dati accurati ed esatti;
24. "**diritto di cancellazione e all'oblio**": permette all'interessato di rimuovere informazioni personali che lo riguardano dalla pubblica circolazione ove il loro rilievo di pubblico interesse sia ridotto, in funzione del

tempo trascorso e per altre ragioni;

25. **"archivio"**: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

26. **"autorità di controllo"**: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51;

27. **"autorità di controllo interessata"**: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto: a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo; b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;

28. **"data protection by design"**: il principio secondo cui sono tutelati i diritti degli interessati sin dalla progettazione di qualsiasi attività anche mediante l'utilizzo di misure tecniche e organizzative volte alla protezione dei dati personali e comunque secondo quanto definito dall'art.25, paragrafo 1, del Regolamento UE 679/2016;

29. **"data protection by default"**: il principio secondo cui l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate deve realizzarsi per impostazione predefinita e comunque secondo quanto definito dall'art.25 paragrafo 2 del Regolamento UE 679/2016;

30. **"DPIA (Data Protection Impact Assessment)"**: attività di valutazione di impatto dei rischi di trattamento dei dati personali prevista dall'Articolo 35 Regolamento UE 679/2016;

31. **"GDPR"**: regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

32. **"ponderazione del rischio"**: processo di comparazione dei risultati dell'analisi del rischio rispetto ai criteri di rischio per determinare se il rischio e/o la sua espressione quantitativa sia accettabile o tollerabile;

33. **"processo"**: insieme di attività tra loro correlate o interagenti le quali trasformano input in output;

34. **"profilazione"**: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

35. **"pseudonimizzazione"**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

36. **"rappresentante"**: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto

riguarda gli obblighi rispettivi a norma del Regolamento UE 679/2016;

37. "**sistema di Gestione dei Dati Personali (GDP)**": parte del generale sistema di gestione che stabilisce, implementa, attua, monitora, rivede, mantiene, migliora i processi di conformità al trattamento dei dati personali;

38. "**terzo**": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

39. "**valutazioni**": processo complessivo di identificazione del rischio, analisi del rischio e ponderazione del rischio;

40. "**audit privacy**": valutazione dei processi interni adottati sul grado di rispetto della normativa vigente del Reg. UE n. 679/2016.

41. "**chiamata**": la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;

42. "**reti di comunicazione elettronica**": i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

43. "**rete pubblica di comunicazioni**": una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

44. "**servizio di comunicazione elettronica**": i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

45. "**contraente**": qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

46. "**utente**": qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

47. "**dati relativi al traffico**": qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

48. "**dati relativi all'ubicazione**": ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 23.06.2021)

49. **"dati genetici"**: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica, che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
50. **"dati biometrici"**: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
51. **"dati relativi alla salute"**: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
52. **"servizio a valore aggiunto"**: il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
53. **"posta elettronica"**: messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne abbia preso conoscenza;
54. **"misure di sicurezza"**: misure tecniche ed organizzative adeguate ed idonee a garantire la sicurezza di ogni trattamento, tenuto conto del potenziale rischio del trattamento per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
55. **"strumenti elettronici"**: gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
56. **"autenticazione informatica"**: l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
57. **"credenziali di autenticazione"**: i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
58. **"parola chiave"**: componente di una credenziale di autenticazione, associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
59. **"profilo di autorizzazione"**: l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
60. **"sistema di autorizzazione"**: l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;
61. **"violazione di dati personali (data breach)"**: la violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
62. **"scopi storici"**: le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
63. **"scopi statistici"**: le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo

di sistemi informativi statistici;

64. "**scopi scientifici**": le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore;

65. "**obiezione pertinente e motivata**": un'obiezione rispetto ad un provvedimento o ad un'attività di questa Amministrazione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, che dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati.

CAPO I – OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, la gestione delle misure tecniche e organizzative individuate dal Comune di Aosta, in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali con riguardo ai trattamenti dei dati personali e particolari, nonché alla libera circolazione di tali dati, in attuazione di:

- Linee guida e raccomandazioni del Garante;
- GDPR UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (art.13), recante la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- D.lgs. 10/08/2018, n. 101 di adeguamento della normativa interna al GDPR;
- Dichiarazioni del gruppo di lavoro WP29 sulla protezione dei dati;
- Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) – WP243 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- Linee-guida sul diritto alla "portabilità dei dati" – Adottate dall'ex WP29 il 13 dicembre 2016;
- Linee-guida per l'individuazione dell'autorità di controllo capofila in rapporto a uno specifico Titolare o Responsabile del trattamento – adottate dal ex WP29 il 13 dicembre 2016;
- Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai sensi del regolamento 2016/679 – WP29 il 4 aprile 2017;
- Linee guida elaborate dall'ex WP29 in materia di applicazione e definizione delle sanzioni amministrative –adottate dal l'ex WP29 il 3 ottobre 2017;
- Linee guida elaborate dall'ex WP29 in materia di processi decisionali automatizzati e profilazione – dall'ex WP29 il 6 febbraio 2018;
- Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di notifica delle violazioni di dati personali (data breach notification) – adottate dall'ex WP29 il 6 febbraio 2018
- Parere dell'ex WP29 sulla limitazione della finalità – 13/EN WP 203;

- Normativa in materia di diritto di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato.

Art. 2 – Finalità del regolamento

1. Il Comune di Aosta, nell'assolvimento delle proprie finalità istituzionali secondo i principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla legislazione vigente, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto del diritto degli individui all'autodeterminazione informata come definito dalla convenzione europea 108/1981.
2. In adempimento dell'obbligo di comunicazione interna ed esterna e di semplificazione dell'azione amministrativa, la finalità del presente regolamento è di favorire la trasmissione di dati e documenti tra le banche dati e gli archivi del Comune di Aosta, degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori e degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.
3. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e telematici, reti civiche e reti di trasmissione di dati ad alta velocità.
4. Ai fini del presente regolamento, per finalità istituzionali del Comune di Aosta si intendono le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, anche svolte per mezzo di intese, accordi, convenzioni.

CAPO II – FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Art. 3 – Finalità del Trattamento

1. I trattamenti dei dati personali sono compiuti dal Comune per le seguenti finalità:
 - a) l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri in relazione a funzioni e compiti attribuiti o delegati. La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;
 - b) l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;
 - c) l'esecuzione di un contratto con soggetti interessati;
 - d) per finalità diverse da quelle di cui alle precedenti lettere, purché l'interessato esprima il consenso al trattamento.
2. I trattamenti effettuati devono avvenire in maniera lecita e corretta.
3. I trattamenti delle categorie particolari (ex sensibili) e giudiziari, necessari per **motivi di interesse pubblico rilevante** sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

CAPO III – SOGGETTI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 4 – Titolare del Trattamento

1. Il Comune di Aosta, rappresentato ai fini previsti dal GDPR dal Sindaco pro tempore, è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee (di seguito indicato con "Titolare"). Il Sindaco può designare i Dirigenti dell'Ente, con proprio provvedimento ai sensi dell'art. 29 GDPR ed art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/03 come modificato dal D.lgs. 101/18, per lo svolgimento di compiti e funzioni, per quanto di competenza dell'Ufficio di appartenenza (funzioni monocratiche con potere di firma, atti di designazione degli autorizzati al trattamento, accordi ex art. 26 e art. 28 GDPR).
2. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall'art. 5 GDPR: liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
3. Il Titolare mette in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al GDPR; le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato stabiliti dagli articoli 15-22 GDPR, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.
4. Gli interventi necessari per l'attuazione delle misure sono considerati nell'ambito della programmazione finanziaria generale dell'Ente DUP (Documento Unico di Programmazione), di Bilancio e di PEG (Piano Esecutivo di Gestione), previa apposita analisi preventiva della situazione in essere, tenuto conto dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi dallo stesso derivanti, aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
5. Il Titolare adotta misure appropriate per fornire all'interessato:
 - a) le informazioni indicate dall'art. 13 GDPR, qualora i dati personali siano raccolti presso lo stesso interessato;
 - b) le informazioni indicate dall'art. 14 GDPR, qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso lo stesso interessato.
6. Nel caso in cui un tipo di trattamento, anche per l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare deve effettuare una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali (di seguito indicata con l'acronimo "DPIA" Data Protection Impact Analysis) ai sensi dell'art. 35 GDPR.
7. Il Titolare, sulla base del proprio ordinamento:
 - Nomina ai sensi dell'art. 37 GDPR, con proprio specifico atto, il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito RPD/DPO Data Protection Officer);
 - Individua uno o più Amministratori di Sistema.

Art. 5 – Dirigenti Designati/Dipendenti Autorizzati

1. Ai Dirigenti designati sono attribuiti compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali nell'ambito dell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (Settore) per lo svolgimento dei quali possono avvalersi della collaborazione e consulenza del RPD-DPO.
2. Ciascun Dirigente designato provvede, per il proprio ambito di competenza a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidati dal Titolare (ex art. 29 GDPR e art. 2 - quaterdecies D.lgs. 196/06 come modificato dal D.Lgs. 101/18) e in particolare:
 - assicurarsi che il RPD/DPO sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
 - **conformare il trattamento ai pareri e indicazioni del RPD/DPO e dell'Autorità di controllo nonché alle linee guida e ai provvedimenti dell'Autorità di controllo;**
 - sostenere il RPD/DPO nell'esecuzione dei compiti fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica;
 - assicurarsi che il DPO non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti;
 - garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - adottare il tempestivo ed integrale rispetto dei doveri del titolare previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della privacy), compreso il profilo relativo alla sicurezza del trattamento così come disciplinato dall'art. 32 del GDPR 679/2016;
 - collaborare con il Titolare per la **predisposizione del documento di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati** e per la **definizione del Registro delle attività di trattamento**, in collaborazione con l'amministratore di sistema e con le altre strutture competenti del titolare, nonché per gli eventuali aggiornamenti o adeguamenti del documento stesso;
 - **identificare responsabili, sub responsabili e referenti** di riferimento della struttura organizzativa di competenza, e **sottoscrivere gli accordi interni e i contratti per il trattamento dei dati, avendo cura di tenere costantemente aggiornati i documenti relativi ai contitolari e ai responsabili (Aggiornando registro delle evidenze);**
 - informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della **conoscenza di casi di violazione dei dati personali** (cd. "data breach") nelle modalità previste dall'art. 31 del presente regolamento, per la successiva notifica della violazione al Garante Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
 - curare le informative di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR, da utilizzarsi all'interno dell'organizzazione del Titolare per l'applicazione del Codice della privacy, del GDPR e del presente Regolamento;
 - assistere il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, garantendo l'applicazione di tutte le misure di sicurezza riguardanti i dati del Titolare all'interno della struttura organizzativa del Titolare e all'esterno, al fine di **soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato** per quanto previsto nella normativa vigente, nonché qualora vi sia accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi quali responsabili del trattamento;

Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 23.06.2021)

- **predisporre una relazione in merito all'avvenuta adozione**, nell'ambito delle articolazioni organizzative di loro competenza, delle misure adottate a garanzia del trattamento dati e alle conseguenti risultanze, da trasmettere al Dirigente competente in materia di protezione dei dati - con periodicità annuale o su richiesta di quest'ultimo o dello Staff Privacy, previa ricognizione integrale di tutti i trattamenti di dati personali, sensibili e giudiziari svolti nella struttura organizzativa di competenza, in correlazione con i processi/procedimenti svolti dai Servizi di competenza, da sottoporre all'approvazione del titolare;
- **contribuire alle attività di verifica del rispetto del Codice, del GDPR e del presente regolamento, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da un altro soggetto da questi incaricato;**
- mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, identificate dal titolare, funzionali a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 - o la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - o la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - o la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - o una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- **mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate identificate dal titolare per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento**, fermo restando che:
 - o tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità;
 - o dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica;
- Ciascun dirigente, nell'espletamento dei compiti, funzioni e poteri per i quali è stato designato:
 - o **designa il personale assegnato quale autorizzato** al trattamento dei dati personali, in relazione ai procedimenti amministrativi a cui è singolarmente preposto, come richiesto dal d.lgs. 101/2018 Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati), fornendo loro specifiche istruzioni;
 - o **designa uno o più "referenti interni privacy"** per ciascuna direzione, con il compito di supportare gli autorizzati al trattamento dei dati personali, sia a livello informativo che operativo. I referenti interni sono componenti dello Staff Privacy.

Art. 6- Dirigente competente in materia di protezione dei dati

1. Il Dirigente competente in materia di protezione dei dati coordina il funzionamento del "sistema" della protezione dei dati dell'Ente avvalendosi della propria Struttura, dei Dirigenti designati, dei Referenti Privacy e della collaborazione del RPD/DPO. In particolare, con il supporto tecnico del RPD/DPO, provvede:

Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali
(*Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 23.06.2021*)

- alla predisposizione delle proposte di provvedimenti da adottarsi in materia, da parte del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;
- al monitoraggio dell'andamento delle attività in materia di protezione dei dati attraverso questionari di autovalutazione, attività di audit interno, gestione reclami, violazioni;
- a sovrintendere all'aggiornamento del Registro delle attività di Trattamento su istanza del Dirigente designato, di volta in volta competente. La compilazione e l'aggiornamento periodico delle schede del Registro del trattamento dovrà avvenire almeno una volta per anno solare coordinata dal RPD/DPO ed eseguita da ciascun Dirigente designato responsabile dei Servizi a cui i dati afferiscono per le parti di propria competenza.

Art. 7 – Staff privacy

1. Lo Staff privacy, presieduto dal DPO, è composto da un dipendente comunale di categoria D, designato dal Dirigente competente in materia di protezione dei dati e dai “referenti interni privacy”, designati dai Dirigenti.

Lo Staff privacy adempie ai seguenti compiti:

- a) coadiuvare i Dirigenti nella predisposizione degli atti per identificare e designare, per iscritto e in numero sufficiente a garantire la corretta gestione del trattamento dei dati inerenti la struttura organizzativa di competenza, le persone fisiche della struttura organizzativa medesima, che operano sotto la diretta autorità del Titolare, e attribuire alle persone medesime specifici compiti e funzioni inerenti al trattamento dei dati;
- b) coadiuvare gli uffici come punto di contatto con il RPD-DPO;
- c) coadiuvare i Dirigenti nella ricognizione di tutti i trattamenti di dati personali, sensibili e giudiziari svolti nella struttura organizzativa di competenza, in correlazione con i processi/procedimenti svolti dall'Ufficio, da sottoporre all'approvazione del Titolare;
- d) coadiuvare i Dirigenti ad effettuare l'analisi del rischio dei trattamenti, e la determinazione preliminare dei trattamenti che possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, da sottoporre all'approvazione del Titolare;
- e) curare la costituzione e l'aggiornamento dei seguenti archivi/banche dati, per quanto di competenza:
 - o elenco dei contitolari, dei responsabili dei trattamenti, e degli autorizzati con i relativi punti di contatto;
 - o elenco degli archivi/ banche;
- f) in caso di violazione dei dati personali, collaborare con il Dirigente, il RPD-DPO per notificare la violazione all'Autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- g) coadiuvare i Dirigenti a sostenere il RPD-DPO nell'esecuzione dei propri compiti fornendogli le informazioni e documenti necessari per assolvere gli stessi e accedere ai dati personali e ai trattamenti;
- h) coadiuvare i Dirigenti ad effettuare ogni ulteriore attività, non espressamente indicata in precedenza e necessaria per la integrale attuazione del GDPR e della normativa interna di adeguamento.

Art. 8 – Amministratore di Sistema

1. Il Titolare, nella persona del Sindaco rappresentante pro tempore dell'Ente, individua gli Amministratori di Sistema tra i dipendenti assegnati al Servizio SITEC dell'Ente.
2. La nomina di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati e in tema di sicurezza. La designazione dell'amministratore di sistema è individuale e deve recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.
3. L'amministratore di sistema svolge attività, quali: il salvataggio dei dati, l'organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di memorizzazione, la manutenzione hardware e propone al Titolare, di concerto con il Responsabile della Transizione Digitale un documento di valutazione del rischio informatico.
4. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e della sicurezza, l'amministratore di sistema deve adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici. Le registrazioni (access log) devono essere complete, inalterabili, verificabili nella loro integrità, e adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste; devono comprendere il riferimento temporale e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un periodo congruo, non inferiore a sei mesi.
5. L'Amministratore di sistema applica le disposizioni impartite dal Garante in materia di misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema.

Art. 9 – Contitolarità del trattamento

1. Il Regolamento UE 679/2016 disciplina con l'art. 26 l'ipotesi in cui il trattamento dei dati personali può essere effettuato da uno o più titolari.
2. Nel caso in cui si determini una situazione di "contitolarità" del trattamento e cioè quando "due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento" è necessario prevedere un accordo scritto, stipulato dal Dirigente designato competente per materia, con il quale si disciplinano le responsabilità, il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 e i ruoli.
3. Gli accordi di contitolarità dovranno indicare in maniera trasparente le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal regolamento UE 679/2016, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo deve prevedere espressamente la modalità con cui gli interessati possano far valer i propri diritti o richiedere informazioni.
4. L'accordo interno deve riflettere adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.
5. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo interno, l'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun Titolare del trattamento.

Art. 10 – Responsabile del Trattamento

1. Il Titolare, nella persona del Dirigente designato, competente per materia, può prevedere ai sensi dell'art. 28 GDPR, l'esternalizzazione totale o parziale di un trattamento di dati personali mediante contratto o altro atto giuridico.
2. Questa fattispecie non implica alcuna deresponsabilizzazione per l'Ente che dovrà verificare la conformità normativa delle attività di trattamento esternalizzate.
3. Nel caso di esternalizzazione del trattamento di dati personali è necessario formalizzare in maniera scritta gli obblighi delle parti preposte alle attività di trattamento, definendone modalità, condizioni, durata, natura e finalità e chiarendo espressamente il tipo di dati personali trattati, le categorie di interessati, nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento e del responsabile del trattamento designato.
4. La designazione formale è necessaria sia nel caso in cui il Titolare affidi uno specifico trattamento a un responsabile sia qualora un responsabile del trattamento affidi a un altro responsabile del trattamento (sub-responsabile) l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare.
5. Gli accordi, che possono avere solo la forma scritta (anche formato elettronico) e con atto vincolante per il responsabile del trattamento, devono prevedere: l'obbligo di trattare i dati solo in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare; l'obbligo di garantire che le persone fisiche autorizzate alle attività di trattamento siano vincolate da obblighi di riservatezza, contrattualmente assunti o stabiliti per legge; l'obbligo di adottare le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento, vale a dire le misure tecniche e organizzative a protezione dei dati ritenuti idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio insito nel trattamento; l'imposizione degli stessi obblighi verso l'eventuale sub-responsabile; l'obbligo di assistere il Titolare, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, nel dar seguito alle eventuali richieste degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione); le attività di notifica di eventuali data breach.

Art. 11 – Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)/Data Protection Officer (DPO)

1. Il Comune si avvale obbligatoriamente di un Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), in possesso delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità tecnica specialistica di assolvere i connessi compiti.
2. Il Comune non può procedere nella sua attività istituzionale senza un Responsabile della Protezione (RPD-DPO) secondo l'art. 37 del GDPR con le funzioni, compiti e responsabilità previsti dal Regolamento Europeo e normativa nazionale.
3. Il RPD-DPO può essere un dipendente in posizione apicale oppure un incaricato individuato previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica.
4. Nel caso di RPD-DPO individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica, la designazione dello stesso avviene con decreto del Sindaco rappresentante pro tempore dell'Ente, a seguito di determina di aggiudicazione ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.
5. La figura del DPO è incompatibile con chi determina le finalità o i mezzi del trattamento. In particolare, risultano con la stessa incompatibili:
 - il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 23.06.2021)

- il Responsabile del trattamento;
- qualunque incarico o funzione che comporta la determinazione di finalità o mezzi del trattamento.

Sul sito istituzionale vanno pubblicati i dati di contatto del RPD-DPO. Gli stessi vanno comunicati al Garante della protezione dei dati personali.

6. Il RPD-DPO deve essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, deve avere la possibilità di accedere ai dati personali e ai trattamenti.
7. Gli interessati possono contattare il RPD-DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti.
8. Il RPD-DPO è tenuto al segreto e alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità al diritto dell'Unione o degli Stati membri deve svolgere almeno le seguenti funzioni:
 - a) informare e fornire consulenza al Sindaco, ai Dirigenti, agli organi collegiali e a tutti gli uffici in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché dalla normativa nazionale e comunitaria;
 - b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento nonché della normativa nazionale e comunitaria da parte dei titolari del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire supporto tecnico e specialistico ai Dirigenti designati in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento (DPIA);
 - d) supportare il Dirigente competente in materia di Privacy circa l'attività di monitoraggio dell'andamento delle attività in materia di protezione dei dati personali attraverso questionari di autovalutazione, attività di Audit interno, gestione di reclami, violazioni;
 - e) in sede di Audit, esprimere rilievi, prescrizioni e raccomandazioni;
 - f) redigere un Piano di Protezione dei Dati e di Gestione del Rischio di violazione (PRG) secondo le disposizioni del GDPR provvedendo altresì a definire le procedure per la gestione dei reclami, quelle di risposta agli incidenti di sicurezza nonché la tipologia di comunicazione da trasmettere, in caso di Data Breach, ai soggetti interessati e all'Autorità;
 - g) provvedere alla verifica della corretta tenuta del Registro dell'attività di trattamento;
 - h) cooperare con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali costituendo il punto di contatto per le questioni connesse al trattamento dei dati personali.
9. Il RPD-DPO è tenuto a mantenere la propria conoscenza specialistica mediante adeguata, specifica e periodica formazione con onere di comunicazione di detto adempimento al Titolare del trattamento.
10. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento assicurano che il RPD-DPO sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. A tal fine:
 - a) il RPD-DPO è invitato a partecipare alle riunioni di coordinamento dei Dirigenti che abbiano per oggetto questioni inerenti la protezione dei dati personali;
 - b) il RPD-DPO deve ricevere tempestivamente tramite posta elettronica, dai Dirigenti designati e dal Responsabile del trattamento dati tutte le informazioni pertinenti le decisioni che impattano sulla protezione dei dati, in modo da poter rendere una consulenza idonea;
 - c) il RPD-DPO viene consultato obbligatoriamente sugli aspetti riguardanti la sicurezza dei trattamenti e la liceità degli stessi prima di pubblicare bandi di gara e avvisi che hanno impatto sulla protezione dei dati personali;

- d) il RPD-DPO deve essere consultato obbligatoriamente nella predisposizione o adeguamento dei regolamenti che impattano sulla protezione dei dati personali;
- e) il parere del RPD-DPO sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati è obbligatorio ma non vincolante. Nel caso in cui la decisione assunta determina condotte difformi da quelle raccomandate dal RPD-DPO, è necessario motivare specificamente tale decisione;
- f) il RPD-DPO deve essere consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati o un altro incidente (Data Breach); con proprio parere indica quali provvedimenti debbano essere adottati per porre rimedio ovvero per prevenire il ripetersi di tali violazioni.
11. Nello svolgimento dei compiti affidatigli il RPD-DPO deve debitamente considerare i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. In tal senso il RPD-DPO:
- Procedo ad una mappatura delle aree di attività valutandone il grado di rischio in termini di protezione dei dati avvalendosi della collaborazione dei Dirigenti designati e dei Responsabili del trattamento dati interessati nell'area di mappatura;
 - Definisce un ordine di priorità nell'attività da svolgere - ovvero un piano annuale di attività - incentrandola sulle aree di attività che presentano maggiori rischi in termini di protezione dei dati, da comunicare al Titolare ed al Responsabile del trattamento.
12. Il RPD-DPO opera in posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti; in particolare, non deve ricevere istruzioni in merito al loro svolgimento né sull'interpretazione di una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati. Ferma restando l'indipendenza nello svolgimento di detti compiti, il RPD-DPO riferisce direttamente al Titolare. Non può essere rimosso o penalizzato dal Titolare in ragione dell'adempimento dei propri compiti. Nel caso in cui rilevi o siano sottoposte alla sua attenzione decisioni incompatibili con il GDPR o con le indicazioni dallo stesso RPD-DPO fornite, è tenuto a manifestare il proprio dissenso comunicandolo al Titolare.
13. Il RPD-DPO si avvale dei "referenti privacy", designati dai Dirigenti.

CAPO IV – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12 - Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune si svolge, principalmente, con l'emissione, la elaborazione, la riproduzione e la trasmissione di dati, compresi i procedimenti per la emanazione di provvedimenti, mediante sistemi informatici o telematici.
2. Per l'attività amministrativa di cui al comma precedente sono rigorosamente rispettate le regole comportamentali da seguire per evitare e prevenire condotte che anche inconsapevolmente potrebbero comportare rischi alla sicurezza del sistema informativo e all'immagine dell'Ente.
3. Per l'attività di cui al comma precedente sono rigorosamente rispettate le norme di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni.
4. La gestione dei documenti informatici contenenti dati personali è soggetta alla specifica disciplina prevista

Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali
(*Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 23.06.2021*)

dal GDPR 679/2016, dal D.lgs. n. 196/2003 e dal DPCM 13 novembre 2014 relativo alla gestione dei documenti informatici e dai successivi regolamenti di attuazione del suddetto Codice dell'Amministrazione digitale.

5. La sicurezza dei dati personali contenuti nei documenti di cui al comma precedente è assicurata anche mediante adeguate soluzioni tecniche connesse all'utilizzo della firma digitale, chiavi biometriche o altre soluzioni tecniche idonee al trattamento dei dati personali e sensibili come pseudonimizzazione, criptazione dei dati e minimizzazione.

Art. 13 – Principi del trattamento

1. Il GDPR delinea all'art. 5 sei principi che l'Ente deve rispettare quando raccoglie, tratta e memorizza i dati personali:
- **Liceità, Correttezza e Trasparenza:** l'Ente deve assicurarsi che l'attività di raccolta dei dati personali degli utenti non infranga la legge e che non nasconda nulla agli interessati. A tale scopo, è necessario mettere a disposizione del pubblico l'informativa sulla privacy, ossia un documento che spieghi in maniera chiara, concisa ma completa le finalità della raccolta dei dati e come si intenda usarli;
 - **Limitazione della finalità:** l'Ente deve raccogliere i dati personali solamente per uno scopo preciso che, peraltro, va indicato in modo chiaro nell'Informativa sulla Privacy; inoltre, tali dati vanno tenuti solo per il tempo necessario a completare lo scopo per cui sono stati raccolti;
 - **Minimizzazione dei dati:** l'ente può elaborare solo i dati personali necessari al raggiungimento della finalità per i quali sono trattati;
 - **Esattezza:** l'accuratezza dei dati personali è parte integrante della loro protezione. Il GDPR afferma che "devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti". Gli interessati hanno il diritto di chiedere che i propri dati personali inesatti o incompleti vengano cancellati o rettificati (Articoli 16 e 17);
 - **Limitazione della conservazione:** l'Ente deve eliminare i dati personali quando non sono più necessari ai propri scopi;
 - **Integrità e riservatezza:** il GDPR afferma che i dati personali devono essere "trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali".

Art. 14 - Categorie di dati e modalità di trattamento

1. Ai sensi degli articoli 4, 9 e 10 GDPR, il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:
- **Dati personali comuni:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere individuata direttamente o

Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 23.06.2021)

indirettamente con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, fisica, economica, culturale o sociale;

- Dati particolari: qualsiasi dato personale che riveli l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale nonché dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- Dati relativi a condanne penali o reati;

2. Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR e dei diritti dell'interessato previsti nel capo terzo del GDPR. Il trattamento dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati è meglio dettagliato nel successivo art. 15.

3. Ai sensi dell'art. 12 del GDPR il Titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli artt. 13 (dati personali raccolti presso l'interessato) e 14 (dati personali raccolti non direttamente presso l'interessato) relative al trattamento. L'informativa che deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile per l'interessato e facilmente accessibile, deve contenere gli elementi tassativamente indicati rispettivamente agli artt. 13 e 14 e deve essere data, in linea di principio, per iscritto, in formato elettronico o altrimenti nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE.

Art. 15 - Trattamento dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, fatti salvi i casi di cui al comma 2.

2. Il Titolare tratta tali dati se si verifica uno dei seguenti casi:

- se l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati per una o più finalità specifiche;
- per diritti dell'interessato in materia di diritto del lavoro, sicurezza sociale e protezione sociale, in base a norma di legge o contratto collettivo;
- per un interesse vitale dell'interessato o di altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- se il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
- per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione europea e degli stati membri ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamenti che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- se il trattamento è necessario ai fini di archiviazione nel pubblico interesse di ricerca scientifica o storica

o a fini statistici ed è proporzionato alla finalità perseguita.

3. I dati particolari e i dati relativi a condanne penali e a reati sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, soprattutto nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
4. I dati particolari e i dati relativi a condanne penali e a reati, non indispensabili, dei quali il Titolare, nell'espletamento della propria attività istituzionale, venga a conoscenza, ad opera dell'interessato, comunque, non a richiesta del Comune medesimo, non sono utilizzati in alcun modo, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
5. Nei casi indicati vanno sempre previste misure di garanzia appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessati.

Art. 16 – Pubblicità e diffusione di dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi

1. Il Titolare, in sede di pubblicazione e diffusione, tramite l'Albo pretorio informatico, di dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi, assicura, mediante l'implementazione delle necessarie misure tecniche ed organizzative, il rispetto dei seguenti principi:
 - a) sicurezza
 - b) completezza
 - c) esattezza
 - d) accessibilità
 - e) legittimità e conformità ai principi di pertinenza, non eccedenza, temporaneità ed indispensabilità
 - f) rispetto delle finalità perseguite.
2. Negli atti destinati alla pubblicazione o divulgazione i dati che permettono di identificare gli interessati sono riportati solo quando è necessario ed è previsto da una norma di legge o, nei casi previsti da legge, da regolamenti.
3. I sistemi informativi ed i programmi informatici devono essere configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e devono prevedere la possibilità di estrazione degli atti, con l'esclusione dei dati personali in essi contenuti.
4. Qualora gli atti e i documenti resi conoscibili o pubblici debbano contenere dati di carattere personale, al fine di rispettare il principio di pubblicità dell'attività amministrativa, deve essere rispettato il principio di proporzionalità, verificando se sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
5. Salva diversa disposizione di legge, il Titolare garantisce la riservatezza dei dati particolari in sede di pubblicazione sull'Albo on line, mediante la non identificabilità dei soggetti cui tali dati si riferiscono, adottando gli opportuni accorgimenti in sede di predisposizione degli atti stessi e dei relativi allegati. A tal fine, il Titolare adotta e implementa adeguate misure organizzative, di gestione documentale e di formazione.
6. In ogni caso, i documenti, soggetti a pubblicazione, riportanti informazioni di carattere particolare e/o

relative a condanne penali e a reati, devono essere anonimizzati con adeguate tecniche come quelle previste dall'art. 32 del GDPR.

7. I dati particolari e quelli relativi a condanne penali e a reati sono sottratti all'indicizzazione e alla rintracciabilità tramite i motori di ricerca web esterni ed il loro riutilizzo.

Art. 17 - Pubblicazione web per obblighi di trasparenza

1. Il Titolare effettua il trattamento di dati personali, contenuti in atti e documenti amministrativi, che devono essere pubblicati sul web per obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
2. I documenti di cui al comma 1 sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione e costantemente aggiornati.
3. Laddove documenti, dati e informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria per finalità di trasparenza, contengano dati personali, questi ultimi devono essere oscurati, tranne deroghe previste da specifiche disposizioni.
4. Non possono essere resi intellegibili i dati non necessari, eccedenti o non pertinenti con la finalità di pubblicazione.
5. I dati particolari idonei a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni e organizzazioni a carattere filosofico, politico o sindacale possono essere diffusi solo se indispensabili; i dati particolari relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi per finalità di trasparenza.
6. I dati particolari idonei a rivelare lo stato di salute non devono essere diffusi.
7. I dati vanno pubblicati in formato di tipo aperto, ai sensi dell'art. 68, D.lgs. n. 82/2005. I dati personali diversi dai dati particolari e dai dati relativi a condanne penali e reati, possono essere diffusi attraverso siti istituzionali, nonché trattati secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web.
8. I dati, le informazioni e i documenti di cui al comma 1, sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'obbligo di pubblicazione.
9. Deroghe alla predetta durata temporale quinquennale sono previste:
 - a) nel caso in cui gli atti producano ancora i loro effetti alla scadenza dei cinque anni, con la conseguenza che gli stessi devono rimanere pubblicati fino alla cessazione della produzione degli effetti;
 - b) per alcuni dati e informazioni riguardanti i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.lgs. n. 33/2013 e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza che devono rimanere pubblicati online per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico ai sensi dell'art. 15, comma 4, D.lgs. n. 33/2013;
 - c) nel caso in cui siano previsti diversi termini dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 23.06.2021)

10. I dati personali devono essere conservati, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati; l'interessato ha sempre diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.
11. È Possibile adottare accorgimenti anche informatici e tecnologico per aiutare i funzionari che propongono atti amministrativi al fine di valutare la conformità dell'atto alle norme, linee guide e ai provvedimenti dell'Autorità garante sulla protezione dei dati personali.

Art. 18 – Pertinenza delle informazioni contenenti dati personali ai fini dell'accesso e della trasparenza

1. Il Titolare si conforma alle Linee guida del Garante in tema di rapporti tra accesso alla documentazione, diritto di accesso civico e protezione dei dati personali.
2. I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico, semplice e generalizzato, contenenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla normativa in materia di accesso agli atti e di accesso civico e dal relativo Regolamento Comunale sull'Accesso.
3. Non possono essere disposti filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".
4. Qualora i dati personali contenuti nei documenti non siano pertinenti o siano eccedenti rispetto all'interesse manifestato dal richiedente nell'istanza di ostensione, al fine di salvaguardare la riservatezza di terzi, l'accesso agli atti può essere limitato, su valutazione del Dirigente/ Responsabile del procedimento, mediante l'adozione di misure di sicurezza adeguate, compresa la pseudonimizzazione, la minimizzazione, la cifratura dei dati personali e l'occultamento.
5. Il Dirigente /Responsabile del Procedimento destinatari dell'istanza di accesso possono consultare il RPD/DPO, al fine di garantire la massima protezione dei dati personali.

Art. 19 - Registro del trattamento

1. In attuazione del Regolamento UE 679/2016 è istituito il Registro delle attività di trattamento che identifica l'elenco delle attività di trattamento effettuate dall'Ente, i tipi di dati particolari e dati relativi a condanne penali e reati per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite (art. 30 del Regolamento UE 679/2016).
2. La compilazione e l'aggiornamento del Registro, a cadenza annuale, è curato dai Dirigenti, ciascuno per rispettiva competenza, con il supporto del RPD/DPO e dei Referenti Privacy.
3. Il RPD/DPO in caso di indicazioni cogenti del Garante della Privacy, dell'AGID o di altri organismi competenti, coordina l'attività degli uffici, al fine di aggiornare e modificare, secondo dette indicazioni, il registro di cui al comma precedente.

Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 23.06.2021)

4. Il Registro, su supporto cartaceo o in formato digitale, detenuto dal RPD/DPO, deve essere approvato con Deliberazione di Giunta Comunale.
5. Il Registro delle attività di trattamento, in quanto norma di organizzazione dell'Ente, costituisce anche una forma di autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dei soggetti appartenenti alla struttura comunale, in quanto autorizzati al trattamento dei dati di competenza del Settore di riferimento, sulla base di quanto previsto dall'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Il Registro contiene le seguenti informazioni:
 - dati di contatto del Titolare del trattamento e, dove applicabile, del contitolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
 - finalità del trattamento, le finalità per le quali sono trattati tali dati;
 - categorie di interessati;
 - categorie di dati personali;
 - categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
 - ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
 - ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
 - ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.
7. Anche i Responsabili del trattamento, che svolgono tali attività per conto del Comune di Aosta, sono obbligati a tenere e ad aggiornare analogo Registro.
8. Su richiesta, il Comune di Aosta o il Responsabile del trattamento, mettono il registro a disposizione del Garante.

Art. 20. Fascicolo personale dipendenti e amministratori

1. I dati sullo stato di salute dei dipendenti e degli amministratori devono essere conservati separatamente rispetto alle altre informazioni personali. Il fascicolo, che raccoglie tutti gli atti relativi al loro percorso professionale e ai fatti più significativi che li riguardano, può mantenere la loro unitarietà, adottando accorgimenti che impediscano un accesso indiscriminato, quali l'utilizzo di sezioni o fascicoli dedicati alla custodia di eventuali dati particolari, da conservare chiusi o comunque con modalità che riducano la possibilità di una indistinta consultazione nel corso delle ordinarie attività amministrative.

Art. 21 - Formazione del personale

1. Il Responsabile comunale della protezione dei dati personali e il Responsabile Comunale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Responsabile per la Transizione digitale, qualora il Sindaco dovesse provvedere a nominare due soggetti diversi, insieme con l'ufficio Centro Elaborazione Dati e Staff Privacy,

dovranno coordinare e attuare misure di formazione del personale, anche con riscontro dell'acquisizione di abilità e competenze, al fine di garantire, nell'attività degli uffici, il massimo di trasparenza possibile e l'assoluto rispetto dei diritti di riservatezza dei dati personali dei cittadini e dipendenti.

2. La formazione deve essere assicurata con la definizione, attuazione e controllo di un **piano di formazione** delle persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati personali e che esso sia adeguato alla tipologia di trattamento; gli interventi di formazione e di aggiornamento in materia della riservatezza e protezione dei dati personali sono finalizzati alla conoscenza delle norme, all'adozione di idonei modelli di comportamento e procedure di trattamento automatizzato e cartaceo, alla conoscenza di misure di sicurezza per il trattamento e la conservazione dei dati, dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni ai dati stessi e sulla cyber security.
3. Tutti i soggetti di cui al capo III sono destinatari degli interventi di formazione e di aggiornamento.
4. La partecipazione del personale dipendente agli interventi formativi è considerata quale elemento di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale.

CAPO V - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 22 – Diritti dell'interessato

1. Il Titolare attua e implementa le misure organizzative, gestionali, procedurali e documentali necessarie a facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato, in conformità alla disciplina contenuta nel GDPR e nel Codice.
2. Il presente Regolamento tiene conto della disciplina del GDPR in tema di diritto di accesso, secondo la quale, l'interessato ha il diritto di ottenere dal Comune di Aosta la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 - a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali in questione;
 - c) i destinatari a cui i dati personali sono comunicati e qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate;
 - d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e) l'esistenza del proprio diritto a richiedere la rettifica o cancellazione del dato o la limitazione dei dati o di opporsi al loro trattamento;
 - f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22,

Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 23.06.2021)

paragrafi 1 e 4 GDPR, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. La richiesta va inoltrata in forma scritta dall'interessato senza particolari formalità; in caso sia inoltrata con mezzi elettronici, salvo contraria indicazione dell'interessato, le informazioni sono fornite in formato elettronico di uso comune.
4. Il Titolare deve fornire risposta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, termine che può essere prorogato di due mesi in casi di particolari complessità o ricorra un giustificato motivo, avvisando l'interessato del differimento, entro un mese dall'istanza.
5. L'accesso dell'interessato ai propri dati personali può essere differito limitatamente al periodo strettamente necessario durante il quale i dati stessi sono trattati esclusivamente per lo svolgimento di indagini o per salvaguardare esigenze di riservatezza del Titolare. L'accesso è tuttavia consentito agli altri dati personali dell'interessato che non incidono sulle ragioni di tutela a base del differimento.
6. I diritti degli interessati possono essere ritardati, limitati o esclusi solo quando lo prevede una disposizione di legge e nel dettaglio:
 - a) per non compromettere il buon esito dell'attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, nonché l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e delle misure di sicurezza;
 - b) per tutelare la sicurezza pubblica;
 - c) per tutelare la sicurezza nazionale;
 - d) per tutelare i diritti e la libertà altrui;
 - e) quando è impossibile o è necessario uno sforzo spropositato;
 - f) per una previsione normativa espressa;
 - g) tutela del segreto.
7. I soggetti di cui al capo III del presente regolamento sono tenuti a collaborare per la verifica della sussistenza del diritto anche chiedendo informazioni all'interessato, per consentire l'esercizio del diritto.

Art. 23 – Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

1. In qualunque momento i cittadini possono far valere i diritti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati 679/2016 dagli artt. 15 e successivi.
2. Al fine di facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato in materia di protezione dati personali si rende disponibile il modulo per l'accesso ai dati personali che viene pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente e nella sezione privacy.

Art. 24 - Obbligo di informativa

1. Prima che inizi qualunque trattamento di dati personali il Titolare fornisce all'interessato le informazioni necessarie per consentirgli l'esercizio dei propri diritti.
2. L'informativa sul trattamento dei dati personali deve essere fornita per iscritto in formato cartaceo o elettronico, o qualora l'interessato lo richieda espressamente, anche oralmente, previa verifica dell'identità dell'interessato.
3. Essa va effettuata:
 - a) in caso di dati personali raccolti presso l'interessato prima dell'inizio del trattamento, nel momento della raccolta dei dati;
 - b) in caso di dati personali non ottenuti presso l'interessato:
 - entro un termine ragionevole, massimo di un mese dalla raccolta (non registrazione) dei dati;
 - nel caso in cui i dati vadano comunicati all'interessato alla prima comunicazione;
 - se i dati personali devono essere comunicati ad un altro destinatario, non oltre la prima comunicazione.
4. Non è necessario fornire l'informativa:
 - a) nel caso in cui l'interessato disponga già di tutte le informazioni necessarie;
 - b) nel caso in cui la comunicazione risulti impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. In tali casi il Titolare del trattamento adotta misure comunque appropriate per tutelare i diritti dell'interessato anche con pubbliche informazioni.

CAPO VI – MISURE DI SICUREZZA

Art. 25 - Sicurezza dei dati – Misure di sicurezza

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono:
 - la pseudonimizzazione;
 - la minimizzazione;
 - la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;

Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali
(*Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 23.06.2021*)

- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
2. Costituiscono misure tecniche ed organizzative che possono essere adottate:
- sistemi di autenticazione;
 - sistemi di autorizzazione;
 - sistemi di protezione (antivirus, firewall, antintrusione altro);
 - misure antincendio;
 - sistemi di rilevazione di intrusione;
 - sistemi di sorveglianza;
 - sistemi di protezione con videosorveglianza;
 - registrazione accessi;
 - porte, armadi e contenitori dotati di serrature e ignifughi;
 - sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici;
 - altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.
3. Sarà necessario stipulare un contratto con una società terza, scelta in base alle proprie competenze professionali, per una valutazione periodica della sicurezza delle 'applicazioni web' e delle reti informatiche, di conseguenza i test riguarderanno tutto il sistema informatico. Il contratto di chi effettua il pen test, deve presentare clausole di riservatezza, gli indirizzi IP da cui partiranno i test, le persone fisiche responsabili e operative durante l'attività, e l'eventuale collaborazione con operatori e amministratori interni. Colui che effettua un pen test di un sistema deve garantire la non interruzione delle attività e processi, la non modifica e perdita dei dati e informazioni. Tutte le attività non regolamentate dal contratto sono considerate illegali.
4. L'ente e ciascun Dirigente designato si obbligano ad impartire adeguate istruzioni sul rispetto delle predette misure a chiunque agisca sotto la loro autorità ed abbia accesso ai dati personali.
5. I nominativi e i dati di contatto del Titolare e del responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Art. 26 – Piano di Protezione dei dati personali e gestione del rischio di violazione

1. Sul presupposto del principio della responsabilizzazione del Titolare e del Responsabile del trattamento (accountability) l'Ente si dota di un Piano di Protezione dei Dati (PPD) idoneo a prevenire trattamenti illeciti e violazioni attribuibili a vulnerabilità della sicurezza.

2. Il piano di protezione dei dati personali e gestione del rischio di violazione da redigere e da aggiornare periodicamente su impulso del DPO, descrive le politiche, gli obiettivi strategici e gli standard di sicurezza per garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche rispetto alle attività di trattamento dei dati personali, definendo il quadro delle misure di sicurezza informatiche/logiche, logistiche/fisiche, organizzative e procedurali da adottare e da applicare per ridurre/eliminare il rischio di violazione dei dati derivante dal trattamento.

Art. 27 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA)

1. Il Titolare, quando la tipologia di trattamento, definita nel registro delle attività di trattamento, "può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche" (articolo 35, paragrafo 1 GDPR), prima di effettuare il trattamento, deve attuare una valutazione di impatto del trattamento previsto sulla protezione dei dati personali (DPIA).
2. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali DPIA, è effettuata dai Dirigenti su impulso del RPD-DPO secondo quanto previsto dall'art. 35 GDPR e tenuto conto dei provvedimenti del Garante relativi agli elenchi delle tipologie di trattamenti soggetti alla valutazione d'impatto.
3. Il DPIA conterrà quanto definito all'articolo 35, paragrafo 7, come segue:
 - a) una **descrizione sistematica dei trattamenti previsti** e delle **finalità** del trattamento, compreso, ove applicabile, **l'interesse legittimo** perseguito dal Titolare del trattamento;
 - b) una **valutazione della necessità e proporzionalità** dei trattamenti in relazione alle finalità;
 - c) una **valutazione dei rischi per i diritti e le libertà** degli interessati;
 - d) le **misure previste per affrontare i rischi**, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al regolamento UE, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.
4. I Dirigenti provvedono alla valutazione d'impatto su impulso del Responsabile della protezione dei dati il quale deve trasmettere alle strutture Dirigenziali (Dirigenti/Referenti Privacy) processi documentati per la valutazione dei rischi sulla protezione dei dati personali anche in relazione all'utilizzo di nuovi prodotti, tecnologie o servizi; deve fornire la necessaria consulenza per la redazione del DPIA; deve sorvegliare lo svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
5. Qualora il trattamento venga eseguito in toto o in parte da un Responsabile del trattamento dei dati, quest'ultimo deve assistere il Titolare del trattamento nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.
6. La valutazione d'impatto è condotta prima di dar luogo al trattamento, attraverso i seguenti processi riportati nel DPIA:
 - a) descrizione sistematica del contesto, dei trattamenti previsti, delle finalità del trattamento e tenendo conto dell'osservanza di codici di condotta approvati. Sono altresì indicati: i dati personali oggetto del trattamento, i destinatari e il periodo previsto di conservazione dei dati stessi; una descrizione funzionale del trattamento; gli strumenti coinvolti nel trattamento dei dati personali (hardware, software, reti, persone, supporti cartacei o canali di trasmissione cartacei);

- b) valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti, sulla base:
- delle finalità specifiche, esplicite e legittime;
 - della liceità del trattamento;
 - dei dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario;
 - del periodo limitato di conservazione;
 - delle informazioni fornite agli interessati;
 - del diritto di accesso e portabilità dei dati;
 - del diritto di rettifica e cancellazione, di opposizione e limitazione del trattamento;
 - dei rapporti con i responsabili del trattamento;
 - delle garanzie per i trasferimenti internazionali di dati;
 - consultazione preventiva del Garante privacy;
- c) individuazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, valutando la particolare probabilità e gravità dei rischi stessi (Sono determinati l'origine, la natura, la particolarità e la gravità dei rischi o, in modo più specifico, di ogni singolo rischio del trattamento dei dati personali; Es. Azioni non autorizzate, Compromissione informazioni, Problemi tecnici ed interruzione di servizi, Eventi naturali);
- d) individuazione delle misure previste per affrontare ed attenuare i rischi, assicurare la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità del trattamento con il GDPR, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

7. Ai sensi dell'art. 36 GDPR il Titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'Autorità di Controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'art. 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare stesso per attenuare il rischio.

Art. 28 – Pubblicazione sintesi della valutazione d'impatto (D.P.I.A.)

1. Il Titolare effettua la pubblicazione del D.P.I.A. o di una sintesi dello stesso.
2. Il D.P.I.A. pubblicato non deve contenere l'intera valutazione, qualora essa possa presentare informazioni specifiche relative ai rischi per la sicurezza o divulgare segreti commerciali o informazioni commerciali sensibili. In queste circostanze, la versione pubblicata potrebbe consistere soltanto in una sintesi delle principali risultanze o in una dichiarazione che attesti la realizzazione della stessa.

CAPO VII - DATA BREACH O VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 29 – Notifica delle violazioni dei dati personali

1. Una violazione di dati personali (Data Breach) è una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
2. Le violazioni possono essere classificate in base ai seguenti tre principi ben noti della sicurezza delle informazioni:
 - “**violazione della riservatezza**”, in caso di divulgazione dei dati personali o accesso agli stessi non autorizzati o accidentali;
 - “**violazione dell'integrità**”, in caso di modifica non autorizzata o accidentale dei dati personali;
 - “**violazione della disponibilità**”, in caso di perdita, accesso o distruzione accidentali o non autorizzati di dati personali.
3. I Principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati conseguenti ad una violazione sono i seguenti:
 - danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche;
 - perdita del controllo dei dati personali;
 - limitazione dei diritti, discriminazione;
 - furto o usurpazione di identità;
 - perdite finanziarie, danno economico o sociale;
 - decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione;
 - pregiudizio alla reputazione;
 - perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale (sanitari, giudiziari).
4. Ogni violazione di dati personali deve essere documentata in un apposito registro di Data Breach approvato con Deliberazione di Giunta Comunale.
5. A norma dell'art. 33 GDPR, il Titolare del trattamento deve notificare la violazione all'autorità di controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, la stessa deve essere corredata dei motivi del ritardo.
6. il Titolare del trattamento (Dirigenti) deve documentare qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio posto che

tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto della disciplina in tema di notifiche di violazioni.

7. Il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
8. Se il Titolare del trattamento (Dirigente) ritiene che il rischio per i diritti e le libertà degli interessati conseguente alla violazione rilevata sia elevato, deve informare detti interessati senza ingiustificato ritardo. Sono considerati rischi elevati violazioni che, a titolo di esempio, possono:
 - coinvolgere un rilevante quantitativo di dati personali e/o di soggetti interessati;
 - riguardare categorie particolari di dati personali;
 - comprendere dati che possano accrescere ulteriormente i potenziali rischi (dati di localizzazione, finanziari, relativi alle abitudini e preferenze);
 - comportare rischi imminenti e con una elevata probabilità di accadimento (rischio di perdita finanziaria in caso di furti di dati relativi a carte di credito);
 - impattare su soggetti che possono essere considerati vulnerabili per le loro condizioni.

CAPO VIII MEZZI DI TUTELA E RESPONSABILITA'

Art. 30 - Soggetti responsabili ed azione risarcitoria

1. Il Comune di Aosta, in qualità di Titolare è responsabile per ogni danno materiale o immateriale causato da una violazione dei dati personali trattati ed è tenuto a risarcire l'interessato o la persona fisica e giuridica danneggiata.
2. All'obbligazione risarcitoria è tenuto verso il danneggiato anche il Responsabile del trattamento se il danno è stato causato da un suo inadempimento nell'ambito dei compiti a cui è stato preposto.
3. Il Comune di Aosta e il Responsabile del trattamento vanno esenti da responsabilità se provano che l'evento dannoso non è loro imputabile.
4. L'azione risarcitoria va proposta dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria secondo le norme dell'ordinamento interno.
5. Il DPO non risponde nei confronti dei danneggiati ma solo nei confronti del Comune di Aosta e in relazione alle specifiche competenze attribuite al momento del conferimento dell'incarico e con successivi accordi scritti.

Art. 31 – Reclamo

1. Fatta salva la tutela giurisdizionale l'interessato può presentare reclamo al Garante se ritiene che il Comune abbia violato la riservatezza dei propri dati.

Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 23.06.2021)

2. Il reclamo è presentato in forma scritta senza particolari formalità al Garante e contiene la documentazione utile per la valutazione nonché le informazioni sul Comune e sul Responsabile di trattamento oltre che dell'interessato.
3. Il Garante effettua un'istruttoria preliminare in cui può richiedere informazioni al Comune ed all'esito del procedimento può imporre al Comune di adottare i provvedimenti necessari per rendere il trattamento dei dati conforme alla disciplina vigente.
4. Il Garante informa l'interessato dello stato o dell'esito di reclamo.

Art. 32 - Trattamento illecito dei dati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione delle norme sulla materia è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni e la pena accessoria della pubblicazione della sentenza ai sensi degli artt. 167 e 172, D.Lgs n. 196/2003.

Art. 33 - Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante della privacy

I Dirigenti o il DPO, in esecuzione delle rispettive competenze, procedono per conto del Comune con notificazioni, comunicazioni al Garante. Qualora forniscano false dichiarazioni o attestazioni o producono documenti falsi, salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e la pena accessoria della pubblicazione della sentenza ai sensi degli artt. 168 e 172, D.Lgs n. 196/2003.

Art. 34 - Omessa predisposizione di misure di sicurezza

Il Titolare del trattamento e le persone fisiche che agiscono per suo conto che non adottino le misure di sicurezza minime sono penalmente responsabili e sono puniti con arresto fino a due anni dalle autorità giudiziarie competenti, oltre con la pena accessoria della pubblicazione della sentenza ai sensi degli artt. 169 e 172, D.lgs. n. 196/2003.

CAPO IX ENTRATA IN VIGORE

Art 35 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di Approvazione.
2. Il regolamento e la relativa modulistica per l'esercizio dei diritti sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, nella Sezione Amministrazione Trasparente

Art. 36 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice, del GDPR, le Linee guida e i provvedimenti del Garante.
2. Il presente Regolamento è aggiornato a seguito di ulteriori modificazioni alla vigente normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Allegato 1 – Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018

Informativa breve ¹



Il **titolare del trattamento** è **Il Comune di Aosta** che è il soggetto che definisce per quali **finalità** trattare i tuoi dati personali; abbiamo scelto **misure di sicurezza più idonee** ai tuoi dati personali.

Il titolare condividerà i tuoi dati con La società **[Dettagliare]** che è stata designata responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 28 e seguenti del Regolamento UE, in quanto **[Dettagliare]**



I dati forniti sono obbligatori ma utilizziamo solo i dati necessari allo svolgimento del servizio

Possiamo trattare i tuoi dati, anche quelli sensibili perché previsto dalla norma sulla privacy e lo facciamo secondo **norme di legge**.



Se non fornisci i tuoi dati personali non potrai usufruire del servizio di **[Dettagliare]**



I dati sono forniti per permetterci di fornire il servizio di **[Dettagliare]**



Ti sono riconosciuti tutti i **diritti** previsti dalla norma privacy in vigore

Il diritto di chiedere quali tuoi dati personali sono in nostro possesso e come li trattiamo

di chiederne la rettifica o l’integrazione se verifiche che sono incompleti o inesatti

la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta a Il Comune di Aosta in qualità di Titolare, oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (**Data Protection Officer - “DPO”**) e-mail: dpo@comune.aosta.it

Per qualsiasi controversia puoi fare reclamo **all’Autorità Garante**, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato e accedere alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale

¹ Questa informativa deve essere utilizzata in aggiunta all’informativa completa di seguito al fine di facilitarne la comprensione.

Informativa completa

1. Finalità del trattamento

La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il **Comune di Aosta**, sede in Piazza Chanoux, n. 1 - 11100 Aosta, rappresentato dal Sindaco pro tempore, per l'esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, dei compiti di svolgimento del servizio [Dettagliare] ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l'utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi

- *Contatti:* protocollo@comune.aosta.it

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali:

- *Contatti:* dpo@comune.aosta.it

Le finalità istituzionali del trattamento di dati personali sono:

.....

..... [Dettagliare, citando anche la norma di riferimento]

2. Natura del conferimento

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale:

Obbligatoria, in quanto si tratta di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell'art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell'interessato determina l'obbligo dell'acquisizione d'ufficio del dato;

Facoltativa, in quanto la raccolta e il trattamento del dato, pur essendo per finalità istituzionali, non è reso obbligatorio da nessuna disposizione di legge, e ogni interessato può chiedere che i suoi dati personali non siano utilizzati per questo trattamento o che siano cancellati.

3. Modalità del trattamento

La gestione del servizio di [Dettagliare] comporta il trattamento di dati comuni e, nell'ambito di specifiche attività, di particolari dati (sensibili anche relativi alla salute e giudiziari), [Dettagliare le categorie di dati che possono essere trattati].

I dati sono trattati in modalità:

Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con accesso riservato al solo personale appositamente designato; l'ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici.

Informatica, mediante memorizzazione in un apposito *database*, gestito con apposite procedure informatiche. L'accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura di rete, che l'hardware che il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte per le infrastrutture informatiche. L'ubicazione fisica dei server è all'interno del territorio dell'Unione Europea:

Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 23.06.2021)

.....
[Dettagliare]

I dati raccolti **non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi**, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell'obbligatorio scambio di dati tra PA, l'interessato ha diritto a ricevere una notifica dell'istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.

Rispetto alla raccolta e all'archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come "sensibili") o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE):

questo trattamento non contempla alcuna operazione rispetto ai suddetti dati;

questo trattamento contempla alcune operazioni relativi a: [Dettagliare] ed è eseguito in base ad

apposita normativa che rende obbligatorio detto trattamento
[Dettagliare];

apposita autorizzazione del Garante Italiano della Privacy (www.garanteprivacy.it)

.....
[Dettagliare]

I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti:

direttamente dall'interessato

mediante raccolta di dati accessibili a chiunque in rete (social media e simili)

mediante acquisizione da altra fonte.....
[Dettagliare]

..... mediante
.....[Dettagliare]

Il trattamento dei dati in oggetto:

essendo obbligatorio per legge non ha scadenza;

non essendo obbligatorio per legge avverrà fin quando l'interessato non si opporrà formalmente o fin quando questa amministrazione riterrà opportuno proseguire nel trattamento stesso, comunque terminerà nei tempi previsti dalla legge.

La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità sopra esposte è da individuarsi nel disposto dell'Art 6 del Regolamento UE 679/2016:

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

La base giuridica del trattamento di dati particolari per le finalità sopra esposte è da individuarsi nel disposto dell'Art 9 del Regolamento UE 679/2016:

- a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche
- b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
- e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
- f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualevolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
- g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;
- i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

La normativa di settore è la seguente:

.....[Dettagliare]

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Incaricati

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra.

La titolarità di questo trattamento è del Comune di Aosta. Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei seguenti soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell'art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018

Destinatari

I destinatari delle sue informazioni personali possono essere, oltre agli incaricati,

1. [Dettagliare]
2. [Dettagliare]
3. [Dettagliare]

Il titolare condividerà i tuoi dati con **La società** [Dettagliare] che è **stata designata responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 28 e seguenti del Regolamento UE, in quanto** [Dettagliare]

5. Diritti dell'interessato

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l'integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento o cancellazione, (nel caso di contratto o consenso inserire anche il diritto alla portabilità), rivolgendo la richiesta a Il Comune di Aosta in qualità di Titolare, oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") e-mail: dpo@comune.aosta.it

6. Titolare e Responsabili del trattamento

La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il **Comune di Aosta**, sede in Piazza Chanoux, n. 1 - 11100 Aosta, rappresentato dal Sindaco pro tempore.

7. Dati di Contatto del Data Protection Officer

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") può essere contattato tramite e-mail: dpo@comune.aosta.it

8. Reclamo all’Autorità Garante

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il **reclamo all’Autorità Garante**, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato

Presa Visione dell’Informativa (se ritenuto necessario)²

Il/la sottoscritto/a nato a
..... il/...../.....

Dichiaro di aver letto la presente informativa

Data/...../.....

Firma (leggibile)

.....
.....

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali (se necessario)

Il/la sottoscritto/a nato a
..... il/...../.....

dopo aver letto la su estesa informativa:

dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di identità

nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri archivi.

Data/...../.....

Firma (leggibile)

.....

² La presa visione può essere sostituita dalla seguente dicitura da apporre su ogni modulo di raccolta dati personali, dove l’interessato:

“Dichiara di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa”

Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 23.06.2021)

N.B. Il “Modello di informativa” (All. 1) è allegato al Regolamento per mera completezza documentale e potrà, a cura del Servizio competente in materia di Privacy, essere successivamente adattato all’evoluzione normativa e secondo le necessità organizzative e operative dell’Ente.